

Comune di Spotorno

Provincia di Savona



Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Servizi Cimiteriali

DELIBERAZIONE C.C. N. 8 DEL 14 MARZO 2014

DELIBERAZIONE C.C. N. 32 DEL 4 AGOSTO 2015

Integrazione agli artt. 33, 35 e 44

DELIBERAZIONE C.C. N. 33 DEL 29 LUGLIO 2016

Approvazione integrazione artt. 33, 35 e correzione art. 36

DELIBERAZIONE C.C. N. 41 DEL 29.11.2023

Approvazione integrazione art. 33

DELIBERAZIONE C.C. N. 16 DEL 29.04.2025

Approvazione integrazioni in ordine alla tumulazione delle ceneri di animali di affezione.

DELIBERAZIONE C.C. N. 53 DEL 28.11.2025

Approvazione modifica art. 33

1° PARTE
DISPOSIZIONI GENERALI

2° PARTE
DICHIARAZIONE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

3° PARTE
OSSERVAZIONE DELLE SALME

4° PARTE
FERETRI

5° PARTE
TRASPORTI FUNEBRI

6° PARTE
CIMITERI

7° PARTE
PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

8° PARTE
INUMAZIONI

9° PARTE
TUMULAZIONI

10° PARTE
CREMAZIONI

11° PARTE
ESUMAZIONI – ESTUMULAZIONI

12° PARTE
ORNAMENTI FUNEBRI – MONUMENTI

13° PARTE
IMPRESE E LAVORI

14° PARTE
CAMERA MORTUARIA

15° PARTE
TUMULAZIONE CENERI ANIMALI DI AFFEZIONE

16° PARTE
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

1° PARTE

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e alle leggi regionali in materia, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini e alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, sulla gestione e custodia del Cimitero locale annesso sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sull'affidamento familiare delle urne, sulla dispersione delle ceneri e, in generale, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

Articolo 2 – Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

Le funzioni gestionali sono demandate al Responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Concorrono all'esercizio delle attribuzioni in materia cimiteriale il Responsabile dell'Ufficio Tecnico per la parte tecnica e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente regolamento.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113 e 114 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L.

Articolo 3 – Responsabilità

Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque provochi danni a cose di proprietà comunale o di terzi o a persone, ne risponde sia civilmente, secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, che penalmente, secondo le norme del Codice Penale.

2° PARTE

DICHIARAZIONE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Articolo 4 – Denuncia di morte

La dichiarazione di morte deve essere presentata il più presto possibile, comunque non oltre le 24 ore dal decesso, all'Ufficiale dello Stato Civile, da parte dei familiari o di chi per essi; in mancanza, o quando la morte avviene senza assistenza, la dichiarazione di morte deve essere presentata da qualsiasi persona informata del decesso.

In caso di morte in un ospedale, istituto o stabilimento qualsiasi, il Direttore o chi ne è delegato deve trasmettere avviso della morte all'Ufficiale dello Stato Civile nei termini fissati dal comma precedente.

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o di resti mortali, anche soltanto di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne deve dare subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella della Pubblica Sicurezza. Il Sindaco incaricherà altresì dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunicherà i risultati degli accertamenti eseguiti all'Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nullaosta per la sepoltura.

Articolo 5 – Denuncia della causa di morte

E' fatto obbligo ai medici, per ogni caso di morte di persona da essi assistita, di denunciare al Sindaco la causa di morte su apposita scheda, stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della causa di morte deve essere fatta dal medico necroscopo.

Articolo 6 – Generalità del defunto

I dichiaranti, enti o privati, all'atto della denuncia, devono fornire, con precisione, le generalità del defunto, nonché l'ora, il giorno e il luogo della morte e quanto altro previsto dall'art. 1 dell'Ordinamento dello Stato Civile.

Articolo 7 - Accertamento della morte e della causa di morte

L'Ufficiale dello Stato Civile, ricevuta la denuncia o la notificazione di cui all'art. 1, promuove l'accertamento della morte e della sua causa e dispone la vigilanza della salma.

Per i deceduti fuori dagli ospedali, l'accertamento viene effettuato prima dal medico curante e dopo dal medico necroscopo. Il primo trasmette all'Ufficiale dello Stato Civile la relazione di morte e la scheda MOD. ISTAT; il secondo rilascia il certificato

necroscopico. Tali atti devono essere consegnati all'Ufficiale dello Stato Civile. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

Articolo 8 – Visita necroscopica

La visita necroscopica, da effettuarsi non prima di 15 ore dal decesso, ha per oggetto la constatazione della morte e il riconoscimento della causa di essa, l'accertamento dell'esistenza o anche solo il sospetto di eventuali reati e l'adozione di provvedimenti a tutela della sanità e igiene pubblica. A tale scopo il medico necroscopo compila l'apposito modulo fornito gratuitamente dal Comune.

Ove risulti o sorga comunque il sospetto che la morte non sia dovuta a causa naturale, deve essere trasmesso immediato rapporto all'Autorità giudiziaria, alla quale compete il rilascio del nullaosta al seppellimento, nonché a quella di Pubblica Sicurezza.

Articolo 9 – Sepoltura dei prodotti abortivi

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Ufficiale Sanitario. A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere accolti, con la stessa procedura, anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi, sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o dall'estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Ufficiale Sanitario, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione e il peso del feto.

3° PARTE

OSSERVAZIONE DELLE SALME

Articolo 10 – Termini

Nessuna salma può essere chiusa in cassa, sottoposta ad autopsia, imbalsamazione, trattamenti conservativi, congelazione o conservazione in frigorifero, né essere inumata, tumulata, cremata, né sottoposta ad applicazione di materia plastica per

rilevarne l'effigie, prima che siano trascorse le 24 (48 ore per morte improvvisa o in caso di dubbi circa morte apparente) di osservazione di cui agli artt. 8, 9 e 10 del R.P.M. ferma l'osservanza delle norme di cui al successivo articolo.

Detti termini possono essere ridotti in caso di morte per malattia infettiva o per maciullamento o per iniziata decomposizione o quando altre speciali ragioni lo richiedono.

Nei casi di morte improvvisa e in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo quando siano accertati segni evidenti di putrefazione. Tali eccezioni devono essere autorizzate dal Sindaco, su proposta dell'Ufficiale Sanitario.

Su richiesta, il Sindaco può autorizzare che la salma sia trattenuta a domicilio entro le 48 ore e comunque non oltre le 72 ore, sempre che gli consti, in modo non dubbio, da attestazione scritta dell'Ufficiale Sanitario che sia escluso o rimosso ogni pericolo per la salute pubblica.

Articolo 11 – Provvidenze nel periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione, il corpo deve essere posto in condizioni tali da favorire eventuali manifestazioni di vita, con opportuna assistenza da parte dei familiari, o se in locali di osservazione, da parte del personale addetto.

Per i deceduti in seguito a malattia infettiva, l'Ufficiale Sanitario provvede, di volta in volta, per gli opportuni provvedimenti.

Articolo 12 – Locali di osservazione

Appositi locali sono destinati a deposito per l'osservazione delle salme.

Nei locali di osservazione sono ricevute le salme di persone:

- decedute in abitazioni anguste o inadatte o nelle quali non sia comunque conveniente mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- decedute per qualsiasi causa sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- sconosciute, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento.

Nei locali di osservazione può essere vietata l'assistenza dei familiari.

Le salme di persone morte da malattia contagiosa o sospette tali, sono tenute in osservazione in separato deposito, l'accesso al quale è vietato.

Articolo 13 – Autorizzazione alla chiusura del feretro e al seppellimento.

La chiusura del feretro e il seppellimento devono essere sempre preceduti dall'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile, salvo il caso di cui al precedente art.11 secondo comma.

Analoga autorizzazione è richiesta per il seppellimento di membra e di ossa umane, previo nullaosta dell'Autorità Giudiziaria.

Articolo 14 – Autorizzazione ad eseguire imbalsamazioni e trattamenti conservativi

Le imbalsamazioni, i trattamenti conservativi e l'applicazione di materie plastiche per la riproduzione dell'effigie, devono essere autorizzati dal Sindaco ed eseguiti sotto il controllo dell'Ufficiale Sanitario, con l'osservanza delle norme di cui agli artt. 45 e 46 del R.P.M.

Articolo 15 – Riscontro diagnostico – Rilascio di cadaveri a scopo di studio – Autopsie – Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico – Imbalsamazione.

Il riscontro diagnostico, il rilascio di cadaveri a scopo di studio, le autopsie, il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e l'imbalsamazione hanno luogo e vengono eseguiti secondo le norme del R.P.M. e della legge 15 febbraio 1961 n. 83.

4° PARTE

FERETRI

Articolo 16 – Obbligo di feretro individuale

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in adatto feretro.

Nel feretro deve essere racchiusa una sola salma; solo madre e neonato, o neonati gemelli, morti all'atto del parto, possono essere sepolti nella stessa bara.

La salma deve essere collocata nella bara vestita e decentemente avviluppata.

I feretri devono essere recapitati nel luogo del ritiro della salma almeno un quarto d'ora prima dell'ora fissata per il trasporto.

Articolo 17 – Qualità e caratteristica dei feretri

- a) Per inumazione. I feretri destinati alle sepolture in campi per inumazione e alle sepolture private a sterco devono essere conformi alle prescrizioni contenute nell'art. 75 del R.P.M.
- b) Per tumulazione. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una in legno e l'altra in metallo, corrispondenti entrambi ai requisiti di cui all'art. 30 del precitato regolamento.
- c) Per le salme da trasportare fuori Comune occorre osservare le prescrizioni contenute nell' art. 24 e segg. del R.P.M.

Articolo 18 – Fornitura gratuita di feretri

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per l'inumazione e per la cremazione per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose, purché siano essi residenti al momento del decesso.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Dirigente del servizio competente sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali.

Articolo 19 – Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Articolo 20 – Chiusura del feretro

La chiusura del feretro non può avvenire prima che siano trascorse 24 ore dal decesso, nei casi ordinari e 48 ore nei casi di morte improvvisa, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 10 del presente regolamento e viene eseguita dal necroforo.

Per i feretri diretti fuori Comune si provvede altresì alla redazione del verbale di riconoscimento della salma e di avvenuta suggellazione.

Articolo 21 – Verifica casse mortuarie

I feretri destinati all'inumazione, tumulazione e cremazione o trasporto di salme devono corrispondere alle caratteristiche di cui alla vigente normativa nazionale e comunale.

Prima di inumare le salme provenienti da altri Comuni e chiuse a doppio feretro, deve essere tolto il coperchio della cassa metallica e praticati alcuni fori sul fondo della stessa.

TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 22 – Norme generali per i trasporti funebri.

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 10 settembre 1990, nr. 285.

I trasporti funebri a pagamento possono essere effettuati dalle imprese funebri, in regime di libera concorrenza, nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti e delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 23 – Vigilanza

Il trasporto delle salme è soggetto alla vigilanza e al controllo dell'Azienda Sanitaria Locale, in virtù di quanto disposto dal D.P.R. 285/90, art. 16, comma 2, nonché dal comune per quanto previsto dal presente Regolamento. Il Comune e l'Azienda Sanitaria Locale possono compiere, in qualunque momento e senza preavviso, a mezzo di propri incaricati, ispezioni per la verifica delle modalità di erogazione del servizio, il possesso dei requisiti richiesti e il rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

Articolo 24 – Oneri per il trasporto delle salme

Il trasporto delle salme è:

- a) con oneri a carico del Comune, per le salme di persone appartenenti a famiglie bisognose, con destinazione esclusiva nei campi comuni da inumazione,
- b) a pagamento, in tutti gli altri casi in cui è fatta richiesta di servizio funebre, trattamenti, servizi o prestazioni particolari.

Articolo 25 – Trasporto delle salme a carico del Comune e recupero salme

Il servizio di recupero e trasporto delle salme a causa di decesso sulla pubblica via o per accidente anche in luogo privato nonché il trasporto delle salme di cui all'art. 24 comma 1, lettera a), sono di competenza del Comune.

Il Comune, per i mezzi di trasporto, può avvalersi di un'impresa di onoranze funebri individuata a mezzo di gara ad evidenza pubblica.

6° PARTE

CIMITERI

Articolo 26 - Ricevimento delle salme

Nessun cadavere può essere ricevuto nel Cimitero per essere inumato o tumulato se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile competente per territorio.

La medesima autorizzazione è necessaria per le parti di cadavere ed ossa umane.

Tali atti saranno ritirati dall'addetto al Cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere. L'addetto comunale al Cimitero, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo.

Egli inoltre trascrive su apposito registro:

1. le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo di nascita del defunto secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero portato dal cippo ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
2. le generalità come sopra delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;
3. le generalità come sopra delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel Cimitero o del luogo in cui sono state trasportate se fuori del Cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
4. qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di cenere, etc...

Articolo 27 – Composizione Cimitero

Il Cimitero si compone:

- a) di campi comuni di inumazione
- b) di tombe di famiglia
- c) di tombe e loculi individuali
- d) di tombe monumentali
- e) di ossari individuali per resti mortali
- f) di un colombaio o nicchie per raccogliere le urne con le ceneri dei cremati
- g) di apposito spazio riservato alle salme dei bambini
- h) di un ossario comune
- i) camera mortuaria
- l) di locali di servizi.

7° PARTE

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 28 – Disposizioni generali

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree riservate a sepolture private, individuali, familiari, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del DPR 10 settembre 1990, nr. 285.

Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del DPR 285/1990 e dal successivo articolo 30.

Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Articolo 29 – Piano regolatore cimiteriale

Il Comune dovrà dotarsi di un piano regolatore cimiteriale che recepisca la necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Asl ed Arpal.

Si applica l'art. 139 del D. Lgs 18 agosto 2000, nr. 267.

Nell'elaborazione del piano si dovrà tenere conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali e regionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti – salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti – salma che potranno rendersi disponibili nel cimitero a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni.

Il piano regolatore cimiteriale individuerà altresì le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

Quando sono apportate modifiche al Cimitero, il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Presso l' Ufficio Comunale competente deve essere depositata una planimetria 1:500 del cimitero, estesa anche alle zone circostanti e comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale.

8° PARTE

INUMAZIONI

Articolo 30 – Campi per inumazioni – Fosse

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni d'età devono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.

Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

Articolo 31 – Inumazioni

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre.

Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza.

L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o a mezzo meccanismo sicuro.

Deposto il feretro nella fossa questa verrà subito riempita e verrà formato sulla medesima un rialzo di cm. 25 sul livello del campo, che servirà a livellare la fossa medesima a conclusione della fase di assestamento del terreno.

Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole purchè con le radici ed i rami non ingombrino le tombe limitrofe.

Le aiuole dovranno occupare esclusivamente la superficie della fossa.

9° PARTE

TUMULAZIONI

Articolo 32 – Tumulazioni

Il Comune può concedere ai privati o a Enti l'uso di:

- › aree per tombe di famiglia o monumentali;
- › tombe o loculi individuali;

Le salme destinate alla tumulazione di cui sopra devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, corrispondenti ai requisiti di cui all'articolo 30 del RPM.

Nelle tumulazioni è vietato sovrapporre un feretro all'altro. Ogni feretro deve essere posto in loculi separati.

I loculi devono avere le caratteristiche previste dall'art. 76 del RPM.

- › cellette ossario per la raccolta dei resti mortali individuali;
- › cellette per la raccolta delle urne cinerarie.

Articolo 33 – Concessioni

Il Cimitero ha carattere demaniale; ne consegue, non già un'alienazione di beni immobili bensì una concessione amministrativa di bene demaniale.

Il concessionario acquista, pertanto, un semplice diritto d'uso, diritto che non è commerciabile né alienabile.

Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

- › ad una persona o famiglia;
- › ad una famiglia con la partecipazione di un'altra famiglia;
- › ad Enti, fondazioni.

Le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori escluso ogni altro. Il diritto d'uso delle suddette sepolture è riservato al concessionario ed alla famiglia dello stesso, ovvero alle persone iscritte all'Ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro.

La concessione delle tombe, loculi o cellette deve risultare da regolare atto scritto, steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

Tali concessioni sono rilasciate per la tumulazione di salme o resti relativi a persone residenti nel Comune di Spotorno al momento del decesso oppure di salme o resti di persone che, sebbene non residenti:

- › abbiano ascendenti o discendenti in linea retta fino al 1° grado o coniuge già tumulati nel cimitero comunale;
- › abbiano ascendenti o discendenti in linea retta fino al 1° grado o coniuge residenti nel Comune di Spotorno;
- › siano nati nel Comune di Spotorno;
- › abbiano acquisito l'onorificenza della cittadinanza onoraria presso il Comune

di Spotorno.

A domanda degli interessati verrà dato in concessione il loculo NON A SALMA adiacente a quello oggetto della concessione, quando tale loculo dovrà in futuro essere occupato dalla moglie o dal marito del defunto (o dal compagno/convivente al momento del decesso) **o da uno dei due ascendenti di primo grado del defunto (madre o padre)** che in quel momento viene tumulato.

Tale concessione è tuttavia subordinata alla condizione che la disponibilità complessiva di loculi liberi e immediatamente utilizzabili sia superiore a numero 10 (dieci) unità."

La condizione di convivenza dovrà essere accertata dall'Ufficio Comunale preposto alla polizia cimiteriale, mediante il certificato dello stato di famiglia.

Viene concessa la possibilità di traslazione, all'interno del cimitero di Spotorno, di salma già tumulata in loculo posto al quarto e quinto livello, e raggiungibile solamente a mezzo utilizzo scala scorrevole.

La richiesta di spostamento deve essere inoltrata dalla moglie o dal marito del defunto (o dal compagno / convivente al momento del decesso) e deve essere supportata da idonea documentazione medica che attesti le condizioni di disabilità o di ridotta mobilità del coniuge.

Articolo 34 – Modalità di concessione

Per ottenere la concessione di un sepolcro, l'interessato deve presentare istanza in carta legale, ove specifica:

- > cognome, nome, data e luogo di nascita, indirizzo;
- > tipo di sepoltura richiesta;
- > per quali salme o resti o ceneri intende ottenere la concessione;

Detta concessione ha luogo previo pagamento della tariffa e di quanto altro dovuto.

Al Concessionario viene rilasciata copia originale dell'atto di concessione.

Il Concessionario non ha facoltà di scelta del sepolcro; l'assegnazione del loculo, infatti, avviene seguendo l'ordine numerico attribuito dall'Ufficio competente.

Articolo 35 – Durata delle concessioni

Tutte le concessioni rilasciate dopo l'entrata in vigore del DPR 21 ottobre 1975, nr. 803, sono temporanee.

Le sepolture private rilasciate a perpetuità prima dell'entrata in vigore del succitato DPR 803/1975, comprendono:

- > Tombe di famiglia
- > Colombari (loculi)
- > Cellette

In caso di restituzione dei suddetti sepolcri, cessa la perpetuità. La nuova concessione diventa temporanea.

Le sepolture private a concessione temporanea comprendono:

- > Tombe di famiglia 99 anni
- > Colombari (loculi) 50 anni
- > Loculi area crematoria 50 anni
- > Cellette ossario 50 anni

Alla scadenza dei succitati periodi, il Comune prenderà, laddove possibile, contatto con i familiari del defunto e proporrà l'eventuale rinegoziazione della concessione, prevedendo:

un'ulteriore concessione quarantennale o novantennale per le tombe di famiglia

un'ulteriore concessione ventennale o cinquantennale per colombari (loculi) e loculi area crematoria;

un'ulteriore concessione trentennale per le cellette ossario.

La decorrenza temporale della concessione sarà stabilita come di seguito indicato:

- dal giorno della tumulazione (in caso di concessione di loculo a salma);

-dalla data di stipula del contratto (in caso di concessione di loculo non a salma);

Articolo 36 – Loculi e cellette ossario

Nel cimitero comunale sono previsti loculi e cellette ossario.

Il diritto di sepoltura vi è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione.

Non può pertanto essere ceduto o trasferito in alcun modo né a qualsiasi titolo.

I loculi vengono dati in concessione unicamente a salma (avvenuto decesso).

E' consentito comunque, tumulare, in un loculo già occupato da salma, un numero aggiuntivo di cassette ossario e/o urne cinerarie fino ad un massimo di quattro defunti, contenenti i resti di persone aventi con il defunto cui è assegnato il loculo rapporto di parentela quale coniuge, ascendente o discendente fino al 1° grado.

E' consentito tumulare nelle cellette ossario e nei loculi area crematoria un massimo di quattro defunti, contenenti i resti di persone aventi tra loro un rapporto di parentela quale coniuge, ascendente o discendente fino al 1° grado.

Il diritto di concessione individuale del loculo è a tempo determinato e ha una durata di **50** anni. Alla scadenza del suddetto termine il Comune rientrerà in possesso del loculo, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, riservando però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per uguale periodo di tempo dietro pagamento dell'intero diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza.

A richiesta degli eredi i suddetti resti potranno essere collocati anche in cellette ossario individuali.

Per quanto riguarda le cellette ossario la concessione a tempo determinato è stabilita in anni 60.

Articolo 37- Ornamenti ed iscrizioni sulle lapidi

Le lampade votive, gli ornamenti e le iscrizioni da porsi sulle lapidi delle nicchie e dei loculi dovranno essere consone al luogo. E' vietata la posa di oggetti mobili ed ornamenti che sporgano dalla lapide oltre i 25 cm.

Il Comune si riserva la facoltà, a seguito di controlli, di far rimuovere ornamenti che non rispettino quanto sopraindicato.

Articolo 38 – Ceri e lampade

E' vietato ai Concessionari di sepolcri di accendere sui medesimi ceri, lampade etc. che non siano muniti dei necessari ripari, per evitare che gocciolando, deturpino o rechino guasti alle tombe vicine.

Sotto i portici, davanti ai colombari e sopra le tombe, sono assolutamente proibite le lampade ad olio.

Articolo 39 - Stato di abbandono

Per stato di abbandono di una sepoltura si intende:

- › la non esecuzione di opere ritenute indispensabili per la conservazione del sepolcro, non attuate nonostante diffida inviata da parte del Comune;
- › lo stato indecoroso della sepoltura.

Articolo 40 – Decadenza

Dal vincolo della concessione si intendono in ogni caso decaduti i sepolcri in stato di abbandono.

Al Concessionario viene notificata la diffida per rimuovere lo stato di abbandono. Nel caso di irreperibilità del Concessionario, viene esposto sulla sepoltura apposito cartello – avviso datato. Decorsi senza esito sei mesi dalla notifica o dall'esposizione del cartello, viene promossa la procedura per la decadenza con atto del Sindaco, atto che viene notificato al Concessionario o, se questi è irreperibile, pubblicato all' Albo on line del Comune di Spotorno.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale e decorsi, pure senza esito, tre mesi dalla pubblicazione all'albo on- line del Comune, si procede all'esumazione o estumulazione d'ufficio. I resti mortali vengono depositati nell'ossario comune.

Articolo 41 - Tumulazione provvisoria

Su istanza motivata in carta legale, può essere chiesta ed il Responsabile del Servizio può autorizzare, la tumulazione provvisoria di salme in sepolcri a ciò destinati dal Comune.

L'istituto della provvisorietà è previsto nei seguenti casi:

- › quando la salma è destinata ad un sepolcro che per cause particolari non può accoglierla;
- › quando la salma è destinata ad un sepolcro in costruzione;
- › quando sorge dubbio sul diritto di sepolcro
- › quando insorgono motivi imprevedibili valutati dal Responsabile del Servizio.

La durata della provvisorietà viene fissata in dodici mesi.

La domanda per la provvisorietà deve documentare l'esistenza dei motivi per i quali viene presentata.

La concessione della provvisorietà è soggetta ad apposita tariffa non frazionabile, che verrà decurtata dal costo applicato alla concessione del loculo definitivo, in caso di tumulazione nello cimitero di Spotorno.

Alla scadenza della concessione, salvo proroga concessa dal Responsabile del Servizio, qualora la salma non abbia avuto una destinazione, essa viene inumata d'ufficio.

Articolo 42 – Traslazioni

Previo pagamento della relativa tariffa, il concessionario può chiedere su carta legale, ed il Sindaco può autorizzare previo parere dell'Ufficiale Sanitario, la traslazione di salme o resti dalle fosse dei campi per inumazione a sepolture private. Parimenti si procede per la traslazione di salme, resti o ceneri da sepoltura privata a sepoltura privata

La domanda per traslazione di salma da sepoltura privata alle fosse dei campi per inumazione e di resti da sepolture private all'ossario, per le quali non si provvede d'ufficio va resa su carta semplice e la traslazione è autorizzata con semplice visto del Sindaco.

Qualora, nei casi previsti al primo e al secondo comma del presente articolo, venga accertata la perdita di liquami o il feretro non si presenti in buone condizioni, il Sindaco ordina il rinnovo del feretro stesso, con spese a carico del Concessionario.

Articolo 43 – Divieto di rotazione

Nelle sepolture private, i posti di diritto sono quelli espressamente indicati nel relativo atto di concessione.

E' vietato far ruotare più salme nella stessa sepoltura privata salvo rinnovo della concessione.

A quanto previsto al comma precedente sono ammesse, per i colombari che contengono i resti di massimo quattro defunti, le seguenti eccezioni:

- › quando la salma o i resti vengono estumulati per trasferimento in altro Cimitero;
- › quando la salma o i resti vengono estumulati per l'inumazione nei campi

rispettivamente per inumazione o per deposito nell'ossario

Articolo 44 – Retrocessioni

Qualora il privato concessionario rendesse libero un loculo od una celletta a seguito di:

- traslazione di salma a cimitero di altro Comune,
 - traslazione di salma all'interno del cimitero di Spotorno, così come disciplinato all'articolo 33 del presente regolamento
- dovrà retrocederlo al Comune.

La retrocessione dà diritto ai seguenti rimborsi:

- nel caso di traslazione di salma a cimitero di altro Comune, verrà rimborsata una quota pari al 50% del prezzo a suo tempo pagato. Trascorso il 70% della durata della concessione, non si procede ad alcun rimborso;
- nel caso di traslazione di salma, all'interno del cimitero di Spotorno, da loculo sito al quarto o quinto livello a loculo di nuova costruzione, il costo del nuovo loculo sarà determinato detraendo dalla tariffa stabilita dalla Giunta Comunale una quota pari al 50% del prezzo a suo tempo pagato per il loculo retrocesso.

Trascorso il 70% della durata della concessione relativa al loculo retrocesso, non si procede ad alcuna detrazione.

10° PARTE

CREMAZIONI

Articolo 45– Cremazioni

Il procedimento di ignizione delle salme, dei resti mortali nonché, con le stesse modalità, dei resti ossei, è autorizzato rispettivamente dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso del de cuius ovvero dall'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di conservazione delle spoglie mortali.

Per le ossa contenute nell'ossario comune, qualora se ne ravvisi la necessità, la cremazione è disposta dal Sindaco del luogo di conservazione, con termini e modalità di cui ad apposito provvedimento.

Articolo 46 – Conservazione, dispersione.

L' Ufficiale dello Stato Civile autorizza una delle seguenti forme:

- › conservazione delle ceneri mediante affido dell'urna o tumulazione della stessa;
- › dispersione delle ceneri.

Articolo 47 – Manifestazione di volontà

Nel rispetto di quanto normato a livello nazionale e regionale, la volontà contraria al processo di ignizione può risultare da dichiarazione autografa del de cuius di data ultima antecedente il decesso; parimenti l'espressa manifestazione di volontà inerente la dispersione delle ceneri può risultare da dichiarazione di data ultima antecedente il decesso con firma autografa.

Per coloro che al momento del decesso risultano essere regolarmente iscritti ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri, il non essere contrario alla dispersione delle proprie ceneri può risultare da apposita dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dallo stesso.

Detta dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'Associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione.

Articolo 48 – Urne cinerarie

Le ceneri, al termine del procedimento vengono raccolte in apposita urna debitamente sigillata.

Le caratteristiche dell'urna dovranno essere:

- › di dimensione tale da raccogliere la globalità delle ceneri in relazione alle caratteristiche della salma;
- › di materiale metallico o se diverso (ceramica, legno etc...) con contenitore interno in metallo, salvo le ceneri siano destinate alla dispersione per interrimento o affondamento, caso in cui l'urna dovrà essere di materiale biodegradabile.

Qualora si proceda ad affidamento o dispersione di ceneri in urna già tumulata, nel primo caso se deteriorata dovrà essere rivestita con materiale metallico, nel secondo caso sostituita con una di materiale biodegradabile per l'affondamento o interrimento, con aggravio economico in capo al richiedente.

Articolo 49 – Affidamento delle ceneri

L' Affidatario deve dichiarare per iscritto se la conservazione dell'urna avviene presso la propria residenza ovvero presso un domicilio eletto a tal fine.

Spetta all'affidatario comunicare al proprio Comune di residenza la circostanza della conservazione dell'urna presso la propria dimora abituale ovvero presso il domicilio, così come eventuali variazioni di localizzazione della stessa.

Qualora il Comune di residenza o quello eletto quale domicilio per la conservazione delle ceneri insista in territorio di altra regione, l'autorizzazione è subordinata al nulla osta di quest'ultimo, acquisito d'ufficio.

Nel caso in cui l'affidatario deceda, gli eredi dello stesso dovranno tempestivamente dichiarare all'ufficio comunale competente il nominativo del nuovo affidatario e l'eventuale nuova allocazione dell'urna.

Articolo 50 – Dispersione delle ceneri – modalità.

La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente sulla base di espressa manifestazione di volontà del defunto nelle forme e con le modalità di cui alla normativa.

La dispersione delle ceneri può essere effettuata da parte dei soggetti di cui all'art. 2 comma 2 della L.R. nr. 24/2007 o da differente soggetto espressamente individuato ed indicato in forma scritta dal de cuius.

La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata nella richiesta o, in mancanza, da persona appositamente autorizzata del Comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre.

La dispersione delle ceneri nel territorio comunale è consentita nei seguenti luoghi:

- › in mare ad almeno mezzo miglio dalla costa e comunque secondo le indicazioni e previo nulla osta del competente ufficio demanio marittimo, da richiedersi a carico dell'interessato;
- › in natura ad oltre 200 m. da centri abitati come definiti dall'art. 3 comma 1 nr. 8 del D.L. 30/04/1992, nr. 285 (Nuovo codice della strada) o da qualsiasi insediamento;
- › in aree private all'aperto, con il consenso dei proprietari e gratuitamente, purché fuori dai centri abitati;
- › nei laghi ad oltre 100 m. dalla riva e nei fiumi nei tratti liberi da manufatti o da natanti.

Articolo 51 – Controlli e sanzioni

Periodicamente il servizio Comunale preposto provvederà a trasmettere al locale Comando di Polizia Municipale apposito elenco degli affidamenti di urne cinerarie sul proprio territorio per l'espletamento di controlli a campione.

Saranno altresì disposti dall' Ufficio Comunale controlli a campione in merito alle procedure di dispersione delle ceneri.

11° PARTE

ESUMAZIONI – ESTUMULAZIONI

Articolo 52 – Esumazioni

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le prime si fanno quando almeno il decennio di seppellimento è trascorso, o alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata, e si scavano di nuovo le fosse per dar luogo ad altre sepolture.

La seconda allorchè, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento i cadaveri vengano disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

Articolo 53 – Escavazioni del terreno

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvencono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, semprechè coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle in sepolture private da essi acquisite all'interno del cimitero.

In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco.

Articolo 54 – Divieto apertura feretri

Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e **50** per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'autorità giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione.

I feretri estumulati, compresi quelle delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Articolo 55 – Autorizzazione all'estumulazione

Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualsiasi mese dell'anno l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, venga constatata la perfetta tenuta del feretro e si possa dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora venga constatata la non perfetta tenuta del feretro, il Sindaco può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui al precedente art. 52.

Se l'esumazione e l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno caso per caso dettate dall'Ufficiale Sanitario, e che devono essere inserite nella stessa ordinanza del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art. 83 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

Articolo 56 – Diritti di apertura e chiusura loculo

Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto e interesse di privati saranno versate alla cassa comunale i diritti di apertura e chiusura del loculo.

Articolo 57 - Termini e modalità

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dall'Ufficio Comunale.

Quando la salma non è mineralizzata e non vi è richiesta di rinnovo alla concessione, i feretri estumulati devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

12° PARTE

ORNAMENTI FUNEBRI – MONUMENTI

Articolo 58 – Ornamenti su fosse dei campi per inumazioni.

Sulle fosse dei campi per inumazione è consentita la posa in opera di ornamenti marmorei per la delimitazione della fossa, non eccedenti le misure previste. E' vietata la posa in opera di lastre orizzontali.

Non è consentito porre sulle fosse dei campi per inumazione ornamenti fissi e permanenti.

Articolo 59 – Zone di terreno per la costruzione di tombe

I concessionari di zone di terreno per la costruzione di tombe (tombe sterro, interrato, edicole funerarie) devono presentare il relativo progetto entro sei mesi dall'ottenuta concessione.

L'avvio dei lavori è conseguente alla presentazione all' Ufficio Cimiteriale della ricevuta di pagamento della tariffa dovuta al Comune.

La costruzione deve essere portata a termine entro due anni dalla data di rilascio della licenza edilizia.

Eventuali deroghe possono essere ottenute previa istanza in carta legale, debitamente motivata.

Articolo 60 – Permessi di costruzione

Non può essere eseguita alcuna opera (nuova opera o modifica) senza la preventiva autorizzazione del progetto relativo e il rilascio di apposito permesso.

In quest'ultimo sono indicate le esatte misure dell'area ed il numero del lotto (o lettera) e vi debbono essere riportati il parere dell'Ufficiale Sanitario e le eventuali condizioni tecniche di costruzione e gli estremi del versamento del prezzo dell'area e dei diritti vari.

Articolo 61 – Manutenzione dei sepolcri

I Concessionari dei sepolcri devono avere cura della buona conservazione degli stessi. A tale scopo dovranno curare la pulizia e provvedere alle eventuali opere di manutenzione e restauro a proprie spese.

L'inadempienza di quanto sopra prescritto potrà portare alla decadenza della concessione.

Articolo 62 – Opere di restauro

Per le eventuali opere di restauro dei sepolcri in concessione, deve essere presentata motivata istanza in carta legale al Sindaco che rilascerà la relativa autorizzazione su parere dell'Ufficio concessioni cimiteriali nonché dall'Ufficio tecnico comunale.

Alla domanda di restauro deve essere allegato il progetto particolareggiato dei lavori. In ogni caso l'istanza è respinta se apporta nocumento ai sepolcri confinanti o modifica le distanze degli stessi.

Articolo 63 – Iscrizioni sulle lapidi

La vigilanza sulle iscrizioni sui marmi delle fosse dei campi per inumazione, sulle lastre di chiusura dei colombari, delle cellette e dei loculi per ceneri e sulle facciate delle tombe è affidata all'Ufficio Comunale che accerta l'esatta corrispondenza della scritta al sepolcro e alla salma che la scritta medesima non contenga parole sconvenienti né espressioni offensive.

Articolo 64 – Coltivazione di piante e arbusti

Sulle fosse dei campi per inumazione è consentita la coltivazione di arbusti e piante da fiori, purchè gli stessi non superino in altezza di m. 0,80. Sulle sepolture private a sterro l'altezza può raggiungere i metri due.

Le piante e gli arbusti di maggiore altezza sono vietati e devono, nel caso, essere ridotti. In caso di inadempienza il Comune provvederà di autorità al taglio ed anche allo sradicamento.

All'infuori di quanto sopraindicato, per le fosse del campo comune è tassativamente vietata qualsiasi opera muraria.

13° PARTE

IMPRESE E LAVORI

Articolo 65 – Modalità per il rilascio dei permessi

La domanda del permesso di costruzione di tombe deve essere firmata dal Concessionario dell'area, dal progettista e dal direttore dei lavori.

Deve essere sviluppata la pianta, la sezione e il prospetto, in scala 1/20 e un disegno che possa offrire un'idea chiara e fedele dell'opera nel suo complesso.

Progettista e direzione dei lavori, in osservanza delle disposizioni legislative sulla tutela dei titoli professionali e sui limiti delle rispettive attività, contenute in particolare nel R.D. 23 ottobre 1929 n. 274, con la professione di geometra, può essere un architetto o un ingegnere o un geometra.

Articolo 66 – Agibilità delle sepoltura

La consegna dell'Area al Concessionario viene effettuata alla presenza di un dipendente comunale preposto il quale provvede successivamente, in accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale, al controllo dell'esatta esecuzione delle opere in ordine al progetto approvato ed alle eventuali modifiche indicate sull'autorizzazione.

Il Comune ha l'obbligo di impartire disposizioni atte a rimuovere o a prevenire l'irregolarità o abusi.

La tomba non potrà essere usata prima che sia trasmesso all'Ufficio concessioni cimiteriali (Ufficio Demografici) il decreto di agibilità.

Articolo 67 – Materiali di scavo

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere immediatamente asportati dal cimitero.

Articolo 68 – Responsabilità

Gli imprenditori e gli esecutori di lavoro hanno la responsabilità delle opere assunte e degli eventuali danni che, al Comune o a terzi, derivassero in conseguenza dell'esecuzione dei lavori.

Articolo 69 -Sospensione dei lavori

Dal 25 ottobre al 5 novembre di ogni anno è vietata l'introduzione di materiali e i lavori in corso di esecuzione per conto di privati vengono sospesi.

Le imprese e le ditte devono provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti, salvo diversa autorizzazione dell' Ufficio dello Stato Civile.

La posa di lapidi e le iscrizioni sono parimenti sospese.

14° PARTE

CAMERA MORTUARIA

Articolo 70 - Camera Mortuaria

Il Cimitero del Comune di Spotorno ha una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

Essa deve essere provvoluta di arredi per la disposizione dei feretri e di mezzi idonei per avvertire eventuali manifestazioni di vita.

La camera mortuaria deve essere illuminata o ventilata per mezzo di ampie finestre, aperte direttamente verso la superficie scoperta del Cimitero.

Le pareti di essa, fino all'altezza di m.2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacata a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, bene unito, lavabile, deve essere inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve essere assicurato il facile smaltimento.

15° PARTE

TUMULAZIONE CENERI ANIMALI DI AFFEZIONE

Articolo 70 - Disposizioni generali

Ai sensi della legge Regione Liguria 10 luglio 2020, n. 15 recante “Disciplina in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e norme relative alla tumulazione degli animali di affezione” è consentita la tumulazione nel loculo o celletta cineraria del padrone, delle ceneri degli animali di compagnia o di affezione, previa cremazione e in urna separata, su richiesta o per volontà del defunto o dei suoi eredi, nei limiti e nel

rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia igienico sanitaria applicabile ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e agli animali di affezione.

Gli oneri derivanti dalla tumulazione delle ceneri dell'animale di affezione sono a carico di chi la dispone e la permanenza nella sepoltura è determinata dalla durata della concessione residua.

Articolo 71 – Definizione di animali d'affezione

Per animali d'affezione si intende ogni animale tenuto, o destinato a essere tenuto, dall'uomo per compagnia o per diletto, senza fini produttivi, di lavoro o alimentari, compresi gli animali che possono svolgere attività utili all'uomo (quali il cane per disabili, gli animali da pet - therapy, da riabilitazione).

Qui si riportano a solo titolo esemplificativo quelli più comuni: cani, gatti, roditori, uccelli, pesci, tartarughe, coniglio nano, cavia domestica, scoiattolo giapponese, ratto, cincillà, topo domestico, criceto dorato o russo, furetto.

Articolo 72 – Destinazione cimiteriale degli animali d'affezione

In conformità alle previsioni contenute nella normativa regionale, possono essere tumulati nel cimitero di Spotorno solo le ceneri degli animali di affezione.

La tumulazione potrà avvenire in:

- Cellette - è consentita la tumulazione di quattro urne cinerarie complessive, di cui una dell'animale d'affezione;
- Loculi - è consentita la tumulazione complessiva di quattro defunti, in base alle combinazioni stabilite dal regolamento comunale e compatibilmente con lo spazio interno disponibile del manufatto da occupare, di cui una dell'animale d'affezione;
- Tombe di famiglia - la tumulazione dell'urna dell'animale d'affezione può unicamente avvenire in uno spazio destinato alla tumulazione di resti o ceneri, e determina l'occupazione dello spazio di un'urna cineraria a condizione che un componente del nucleo familiare dell'animale sia già tumulato nello stesso manufatto.

La tumulazione delle ceneri dell'animale di affezione deve essere successiva alla sepoltura di un componente del nucleo familiare.

La tumulazione dell'urna dell'animale d'affezione può quindi avvenire o contestualmente alla tumulazione del defunto proprietario o in un momento successivo, mai preventivamente.

In attesa della tumulazione, per l'urna contenente le ceneri dell'animale non è ammesso il deposito presso il cimitero.

Non sono ammessi:

- il conferimento delle ceneri dell'animale nel cinerario comune o nell'ossario comune;
- la dispersione delle ceneri dell'animale all'interno dei cimiteri.

Articolo 73 – Estumulazioni di animali d'affezione

Lo spostamento/traslazione del defunto proprietario dell'animale comporterà anche lo spostamento di quest'ultimo, non potendo lo stesso permanere in un manufatto in cui non sia anche sepolto il suo proprietario.

Pertanto, nel caso in cui il proprietario sia spostato nel cimitero di un altro Comune e le ceneri dell'animale non possano più essere tumulate insieme al suo proprietario, se non previsto dal Regolamento cimiteriale del Comune di arrivo, le stesse dovranno essere ritirate dai parenti del defunto o da chi ha richiesto la sua estumulazione.

Articolo 74 – Sistema dei trasporti

Le cassette contenenti le ceneri di animali possono essere trasportate con mezzi ordinari da chiunque abbia interesse a trasportarle, purché le ceneri siano racchiuse in contenitori formati da qualsiasi tipo di materiale resistente ed ermeticamente chiusi, sui quali deve essere riportata la dizione “Ceneri di animali d'affezione”.

16° PARTE

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 71 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua adozione. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.

Articolo 72 - Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni...) od una concessione (aree, loculi...) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di edicole, monumenti, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso degli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 73 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

Ai sensi dell'art. 107, 3 comma, del D.Lgs 267/2000, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva autorizzazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000.

Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione...) e l' Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 74 - Concessioni pregresse.

Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 75 - Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio.

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942 nr. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "immemoriale", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per dar luogo al provvedimento di riconoscimento.

Articolo 76 – Tariffe

La struttura tariffaria è disciplinata con provvedimento del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. nr. 267/2000.

Spetta alla Giunta Comunale la determinazione delle tariffe, nel rispetto della disciplina fissata dal Consiglio Comunale.

Ogni anno entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione, le tariffe vengono riviste ed eventualmente aggiornate in misura pari all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo, con arrotondamento all'unità superiore.

Articolo 77 - Norma finale e di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990, nr. 285, alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, nr. 24 ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, nr. 10.

Si fa inoltre rinvio alle norme regionali eventualmente emanate in materia di polizia mortuaria e/o di cremazione, dispersione, affidamento delle urne cinerarie.